



C O M U N E D I P A D R I A

(Provincia di Sassari)

Piazza del Comune – Padria – Tel. 079/807018 – Fax 079/807323 - E Mail
:sociale@comune.padria.ss.it

SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE

BANDO PUBBLICO

FONDO NAZIONALE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI DESTINATARI DI ATTI DI INTIMAZIONE DI SFRATTO PER MOROSITA' – ANNUALITA' 2020/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- Il Decreto Interministeriale – Ministero Infrastrutture e Trasporti e Ministero Economia e Finanze del 30.3.2016, pubblicato nella G.U. n. 172 del 25.07.2016, con il quale è stato disciplinato il funzionamento del Fondo;
- il Decreto interministeriale del 23/6/2020 (pubblicato sulla G.U. in data 6/8/2020 n. 196), con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di rendere più agevole l'utilizzo delle risorse stanziato nell'annualità 2020, ha modificato alcuni criteri del decreto ministeriale del 30/3/2016;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 49/2 del 30.09.2020 che ha previsto alcune modifiche ai criteri di ammissibilità al bando e disposto che gli uffici regionali integrino il bando regionale di cui alla DGR N. 42/11 del 22.10.2019, approvato con determinazione SER n. 33759/2078 del 29/10/2019, con le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale del 23/6/2020;
- la Determinazione Regionale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici – Direzione Generale, Servizio Edilizia Residenziale n. 1809 protocollo n. 28432 del 06 Ottobre 2020 con la quale è stato approvato il bando per l'assegnazione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli;

RILEVATA la necessità di rendere pubblico il presente bando al fine di consentire l'accesso al fondo a coloro i quali siano in possesso dei requisiti minimi previsti;

RENDE NOTO

CHE SONO APERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PREVISTO DAL FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI DI CUI AL D.L.N°102/2013 CONVERTITO NELLA LEGGE N° 124/2013 – OTTOBRE 2020 – SETTEMBRE 2021

Articolo 1 - PREMESSA

Il presente bando “aperto” è finalizzato alla individuazione di soggetti aventi titolo ai benefici in questione, e sulla base delle istanze presentate, l'amministrazione regionale predisporrà una graduatoria degli aventi diritto secondo il seguente ordine di precedenza:

- 1) Presenza nel nucleo familiare di almeno un almeno un componente che sia: ultrasessantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale. Il nucleo familiare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente al momento dell'atto di intimazione di sfratto per morosità;
- 2) Data di intimazione al rilascio dell'alloggio fissata nell'ordinanza di convalida allo sfratto;

Articolo 2 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Il Comune determina l'ammissibilità delle domande, presentate dagli inquilini morosi incolpevoli:

- a) Accertando le condizioni di morosità incolpevole ai sensi dei successivi articoli 3 e 4;
- b) verificando che il richiedente, al momento della presentazione della domanda:
 1. abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
 2. sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida.
Per gli assegnatari di alloggi sociali, vale la citazione in giudizio per la convalida o, in alternativa, il provvedimento di risoluzione dell'atto di concessione amministrativa da parte dell'Ente gestore;
 3. sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
 4. abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.
- c) verificando che il richiedente, ovvero ciascun componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
- d) verificando la presenza dell'accordo tra locatore e locatario di cui all'Art. 6;
- e) verificando che l'istante non abbia richiesto, per lo stesso periodo temporale, contributi provenienti da altri programmi aventi le medesime finalità del presente bando, (si specifica, ad esempio, che il Fondo per il sostegno alla locazione, ex art. 11 della L. 431/1998, e il cosiddetto reddito di cittadinanza perseguono fini diversi rispetto a quelli del presente bando).

Articolo 3- DEFINIZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, valutata come descritto all'art. 4. La causa della morosità incolpevole deve essere sopravvenuta e quindi successiva rispetto alla data di stipulazione del contratto di locazione.

La perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare deve essere dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
 - accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;)
- Data di presentazione della domanda al Comune.

Nel caso in cui alcune richieste già inserite in graduatoria non possano essere soddisfatte per carenza di risorse finanziarie la Regione trasferirà al Comune le risorse finanziarie non appena queste saranno disponibili (con precedenza rispetto alle domande inserite nelle graduatorie dei bimestri successivi).

Ogni graduatoria mensile resta valida per i successivi 12 mesi dalla data dell'approvazione definitiva da parte della Regione (pertanto qualora per motivi di carenza di finanziamento vi fossero istanze che non sono state soddisfatte entro il corso di validità della graduatoria, esse dovranno essere ripresentate ex novo).

Per il riconoscimento dei contributi a favore degli inquilini morosi di alloggi sociali si utilizzeranno le risorse regionali- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;

- il mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni o consistente riduzione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Articolo 4 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CONSISTENTE RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ REDDITUALE DEL NUCLEO FAMILIARE

La “consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare” si verifica quando si registra una riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale e si valuta raffrontando il reddito attestato e riferito all’ultimo periodo reddituale, con il reddito attestato e riferito al periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa. Il reddito al quale riferirsi è il reddito ISE indicato nell’attestazione ISEE.

La “consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare” di cui al comma 1 dell’art. 2 del DM 30/3/2016 può essere anche determinata dalla necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali dovute a malattia grave o infortunio di un componente del nucleo familiare. Le spese mediche e assistenziali possono essere autocertificate e possono essere relative anche alla annualità precedente.

Esse devono incidere per almeno il 30% sull’ultimo reddito ISE attestato.

Articolo 5 – CONTRIBUTI CONCEDIBILI

Al richiedente è concesso un contributo fino a euro 12.000,00, secondo le seguenti destinazioni:

- a) fino a un massimo di 8.000,00 euro a sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all’esecuzione da parte del proprietario del provvedimento di rilascio dell’immobile;
- b) fino a un massimo di 6.000,00 euro, a ristorare i canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell’immobile consenta il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole;
- c) ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) ad assicurare il versamento di un numero di mensilità, per un massimo di 12 mesi, relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00.

Articolo 6 – ACCORDO TRA LE PARTI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Al fine di assicurare che i contributi erogati agli inquilini morosi incolpevoli perseguano le finalità stabilite dalla normativa di riferimento i contributi verranno versati direttamente al locatore. A tal fine, al momento della presentazione della domanda, deve sussistere un accordo tra locatore e locatario, nel quale:

- il locatario acconsente affinché il contributo venga corrisposto dal Comune direttamente al locatore, per tutte le fattispecie dalla lett. a alla lett. d dell’art. 5.

- il locatore si impegna:

- a) a rinunciare all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile, nel caso della fattispecie della lettera a) dell’articolo 5;
- b) a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole, nel caso della fattispecie della lettera b) dell’articolo 5;

- il nuovo locatore e il locatario si impegnano a stipulare un nuovo contratto di locazione nel caso delle lettere c) e d) dell’articolo 5. In assenza di detto accordo il Comune non può accogliere la domanda.

Articolo 7 – GRADUAZIONE PROGRAMMATA DELL’INTERVENTO DELLA FORZA PUBBLICA

I comuni adottano le misure necessarie per comunicare alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, l’elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l’accesso al contributo, per una eventuale graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

Articolo 8 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti che si trovano in possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti devono presentare istanza indirizzata al Comune di residenza, sulla base del modello predisposto dall'ufficio.

Le domande possono essere presentate secondo le seguenti modalità:

- 1 . A mano;
- 2 . Tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.birori.nu.it
- 3 . a mezzo raccomandata A/R.

I moduli di domanda sono disponibili presso gli uffici comunali e scaricabili dal sito istituzionale

www.comune.padria.ss.it

L'istanza sarà redatta in forma di autocertificazione con riferimento agli elementi che possono essere oggetto di tale dichiarazione e che conterrà in forma sintetica gli altri elementi necessari per l'ammissione e per l'istruttoria.

Articolo 9 – ALLEGATI ALL'ISTANZA

All'istanza dovranno essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, dovranno essere allegati a pena di inammissibilità i seguenti documenti:

- a) Certificato di reddito I.S.E. non superiore a € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore a € 26.000,00;
- b) Copia atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida relativo al contratto di cui al punto successivo sull'immobile nel quale si ha la residenza;
- c) Contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9);
- d) Documento attestante la perdita del lavoro con indicazione della data che dovrà essere successiva alla data di stipula del contratto;

Articolo 10 – MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLA DOMANDA

Saranno escluse le domande:

- Mancanza dei requisiti;
- Non redatte sull'apposito modello di domanda;
- Redatte in maniera incompleta, ovvero dalle quali si evinca palesemente la mancanza di uno dei requisiti previsti per l'ammissione ai contributi di cui all'art. 2;
- Non debitamente firmate e non corredate dei documenti richiesti di cui all'art. 9.

Articolo 11 – MONITORAGGIO E CONTROLLI

I comuni trasmettono le schede di monitoraggio relative anche ai dati delle annualità precedenti, debitamente compilate secondo lo schema trasmesso dalla Regione, entro le scadenze che verranno comunicate con apposita nota dal Servizio competente dell'Assessorato dei Lavori Pubblici. La trasmissione delle schede entro le scadenze prefissate costituisce condizione essenziale ai fini del pagamento dei contributi del Fondo da parte della Regione. La Regione ha la facoltà di effettuare dei controlli in merito al rispetto da parte dell'amministrazione comunale dei contenuti di cui al presente bando.

Articolo 12 – CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva sulla base di dichiarazione non veritiera, l'amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente.

Articolo 13 – INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente procedimento e per scopi istituzionali. I dati verranno trattati nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento dell'Unione Europea 2016/679

Articolo 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento: Responsabile Servizi Sociali Dott.ssa Lucia Catte 079807018.

Articolo 15 – NORME FINALI

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa statale e regionale in vigore e in particolare:

- D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art, comma 5, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 ottobre 2013, n. 124;
- D.M. n. 202 del 14 maggio 2013 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti